

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10481 del 28/07/2023

Proposta n. 29253 del 27/07/2023

Oggetto:

Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Aromia bungii* (Faldermann). Aggiornamento delle aree delimitate di cui all'allegato 1 della determinazione dirigenziale n. G02771/2021.

Oggetto: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Aromia bungii* (Faldermann). Aggiornamento delle aree delimitate di cui all'allegato 1 della determinazione dirigenziale n. G02771/2021.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 2023, n. 109 con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 "Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario regionale della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, alla dott.ssa Alessandra BIANCHI";

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 ° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, e in particolare l'art. 6, comma 3, per il quale il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio:

- ai sensi della lettera a), applica le normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
- ai sensi della lettera e), attua il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
- ai sensi della lettera g) definisce le aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031;

- ai sensi della lettera o) prescrive, sul territorio di competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

VISTA la legge regionale 11 giugno, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02771 del 15 marzo 2021 concernente “Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell’8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Aromia bungii* (Faldermann). Istituzione aree delimitate e approvazione delle misure di eradicazione”;

VISTI i risultati delle indagini ufficiali condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel Comune di Civitavecchia su n. 6 piante di *Prunus sp.* situate in giardini privati dell’area cuscinetto di 2 km delimitata con la succitata determinazione, che hanno evidenziato la presenza di una infestazione riconducibile al coleottero cerambicide *Aromia bungii*;

RITENUTO necessario aggiornare l’estensione della zona infestata per *Aromia bungii* definita ai sensi dell’articolo 5 punto 2, lettere a) b) e c), della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503, denominata “zona focolaio”, nella quale è stata accertata la presenza dell’insetto e di vegetali che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione dell’organismo nocivo e che si estende per un raggio di 100 metri intorno alle piante che mostrano segni o sintomi della possibile infestazione dell’organismo nocivo, e la relativa “zona cuscinetto”, che circonda la “zona focolaio” per un raggio di 2 km, quale aggiornamento della delimitazione già approvata con la determinazione dirigenziale n. G02771/2021;

VISTA la mappa, allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, nella quale sono riportate la zona infestata che si estende per un raggio di 100 metri intorno alle piante che mostrano segni o sintomi della possibile infestazione dell’organismo nocivo, denominata “zona focolaio” e la relativa “zona cuscinetto”, che circonda la “zona focolaio” per un raggio di 2 km, quale aggiornamento della delimitazione già approvata con la determinazione dirigenziale n. G02771/2021;

RITENUTO necessario, ai fini dell’imposizione delle misure fitosanitarie d’emergenza, approvare la delimitazione allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, nella quale sono rappresentate la “zona focolaio”, in cui è stata accertata la presenza dell’insetto *Aromia bungii*, e la relativa “zona cuscinetto”, che circonda la “zona focolaio” per un raggio di 2 km;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.lgs. n.19/2021, art. 6, comma 3, lettere g) e o):

- di aggiornare l’estensione della zona infestata per *Aromia bungii* definita ai sensi dell’articolo 5 punto 2, lettere a) b) e c), della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503, denominata “zona focolaio”, nella quale è stata accertata la presenza dell’insetto e di vegetali che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione dell’organismo nocivo e che si estende per un raggio di 100 metri intorno alle piante che mostrano segni o sintomi della possibile infestazione dell’organismo nocivo, e la relativa “zona cuscinetto”, che circonda la “zona focolaio” per un raggio di 2 km, quale aggiornamento della delimitazione già approvata con la determinazione dirigenziale n. G02771/2021;

- ai fini dell'imposizione delle misure fitosanitarie d'emergenza, di approvare la delimitazione allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, nella quale sono rappresentate la "zona focolaio", in cui è stata accertata la presenza dell'insetto *Aromia bungii*, e la relativa "zona cuscinetto", che circonda la "zona focolaio" per un raggio di 2 km;
- di confermare l'adozione delle seguenti misure fitosanitarie, già approvate con la determinazione dirigenziale n. G02771/2021 nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503:
 - abbattimento immediato dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e rimozione completa delle radici se si sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici del vegetale infestato;
 - abbattimento di tutti i vegetali del genere *Prunus sp* nel raggio di 100 m intorno ai vegetali rinvenuti infestati ed esame di tali vegetali per verificare la presenza di segni di infestazione;
 - rimozione, esame e smaltimento in condizioni di sicurezza dei vegetali abbattuti ed eventualmente delle loro radici, esame e smaltimento di altri prodotti vegetali e di materiale da imballaggio a base di legno;
 - divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;
 - divieto di messa a dimora, all'aperto, di piante appartenenti al genere *Prunus spp.* ad eccezione del *Prunus laurocerasus* nel raggio di 100 m intorno ai vegetali rinvenuti infestati;
- di imporre i seguenti obblighi, ai sensi del D.lgs. n. 19/2021, art. 6, comma 3, lettera e), al fine di consentire il monitoraggio intensivo da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, le seguenti misure fitosanitarie:
 - consentire l'accesso a siti o luoghi privati al personale ispettivo del Servizio Fitosanitario Regionale, da parte dei proprietari dei luoghi ricadenti nell'area delimitata rappresentata nella mappa, allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale;
 - comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale qualunque rinvenimento ascrivibile alla presenza di *Aromia bungii* ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. n. 19/2021.
 - È fatto obbligo a chiunque di rispettare le prescrizioni fitosanitarie del presente atto. Ogni inadempienza è punibile ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R., sul sito internet regionale www.regione.lazio.it e sull'albo pretorio del Comune di Civitavecchia.

Il direttore regionale ad interim
Dott. Vito Consoli